



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale – Società ricorrenti avverso delibera dell'Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico riguardante modifica al Regolamento Minutaggio Giovani – posizione soggettiva giuridicamente protetta - legittimazione a ricorrere - sussiste

Descrizione

Ai sensi dell'art. 86, comma 1, del CGS vigente è consentito ricorrere agli organi di giustizia sportiva per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale da parte degli organi della Federazione, della Procura federale, dei tesserati o degli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni, tutte le volte in cui si rivelino contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi del CONI, allo Statuto e alle norme federali. Nel caso di specie, le società ricorrenti, in qualità di società affiliate alla Lega Italiana Calcio Professionistico, assumono la veste di attori a pieno titolo del complesso delle attività compendiate nella organizzazione e nella partecipazione ai campionati sportivi svolti sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Pertanto, alle stesse società deve riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente protetta, ai fini in esame, non diversa da quella dei soggetti comunque tesserati, espressamente contemplati tra gli organi e i soggetti che, ai sensi dell'art. 86, comma 1, CGS, hanno legittimazione attiva ad adire gli organi di giustizia sportiva per l'annullamento di atti e provvedimenti del tenore della delibera assembleare impugnata, in quanto in grado di incidere su posizioni giuridiche soggettive riconosciute agli stessi in seno all'ordinamento sportivo. Al riguardo va precisato che in disparte deve essere valutata la eventuale sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dal quadro normativo di riferimento, che invece attengono al merito del giudizio. Ma certamente ai sensi dell'art. 86, comma 1, CGS non possono ravvisarsi oneri aggiuntivi, comportamenti specifici o adempimenti di sorta in grado di condizionare ulteriormente il tesserato che intenda impugnare la deliberazione dell'organo collegiale citato. E tanto va precisato anche in funzione degli equivoci interpretativi che possono essere alimentati, in proposito, alla luce della formulazione dell'art. 86 CGS citato. Infatti, come è noto, l'art. 86, comma 1, CGS nel fissare le condizioni del ricorso agli organi della giustizia sportiva, delinea una conformazione della legittimazione certamente ampia, nei termini sopra descritti. Non del tutto sovrapponibile, invece, risulta la previsione del comma 2 del medesimo art. 86, ai sensi del quale, come è noto, è consentita l'impugnativa da parte di un componente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti contro le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali; ma in tale evenienza si richiede, quale condizione necessaria, che lo stesso ricorrente risulti "assente o dissenziente". A parte ogni valutazione circa la congruenza di tale previsione rispetto alla posizione di un soggetto – come il componente del Collegio dei revisori dei conti - pur legittimato astrattamente alla luce di alcuni dei tratti posti dalla previsione normativa da ultimo citata, ma che ben difficilmente potrebbe risultare assente o dissenziente rispetto alle deliberazioni assunte da un organo (il Consiglio federale) nel quale non concorre ad esprimere la volontà collegiale, emerge in ogni caso la non perfetta sovrapponibilità di quanto previsto nel comma 2 in esame con quanto invece ammesso, in termini ben più generali, ai sensi del comma 1 sopra citato dell'art. 86. Al di là di ogni riflessione sulla opportunità di un più mirato coordinamento anche attraverso una adeguata riformulazione normativa delle disposizioni in esame, la segnalata differenza di perimetro applicativo e scopo delle stesse consente di reputare non pertinente una sorta di sovrapposizione tra le stesse nella valutazione della sussistenza della legittimazione delle società ricorrenti nel presente procedimento. Legittimazione che, invece, va valutata nei termini ampi ed inclusivi di cui alle previsioni del comma 1 dell'art. 86, senza gli equivoci interpretativi derivanti dalla pretesa di valutarne la sussistenza in forza dei criteri differenti dettati ai sensi del comma 2. Piuttosto, fermo restando che la posizione delle società ricorrenti nel presente procedimento va valutata alla luce dei parametri dettati dal comma 1 dell'art. 86 in esame, il raffronto con quanto stabilito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo conforta l'esito sopra illustrato contribuendo a mettere in luce principi generali applicabili al caso di specie. Infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 86, comma 2, CGS, nel caso di impugnativa di deliberazioni del Consiglio federale, si richiede (oltre alle altre condizioni indicate) che il ricorrente sia "assente o dissenziente", ciò non può implicare la necessità che, per l'impugnazione di tutte le delibere adottate da organi collegiali nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il ricorrente debba altresì rivestire il ruolo suddetto (e cioè di soggetto "assente o dissenziente"). Basti pensare, infatti che anche il tesserato, ma non componente dell'organo collegiale interessato, può impugnare ai sensi dell'art. 86, comma 1, CGS la delibera che procuri un pregiudizio immediato e diretto; così come è fuorviante pretendere dal partecipante alla seduta, in funzione del riconoscimento della mera legittimazione, un comportamento ulteriore e del tenore specificato dal Tribunale federale nella decisione impugnata. Piuttosto, una valutazione del comportamento tenuto in occasione della seduta collegiale da parte del

ricorrente può rilevare a fini differenti ma non per condizionare l'ampia legittimazione attiva al ricorso riconosciuta dall'art. 86, comma 1, CGS.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 65/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caputi

Riferimenti normativi

art. 47 e 49 CGS; art. 86, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 065 CFA del 12 gennaio 2021 (Albinoleffe-LICP e altri)